



**CITTA' DI VITTORIA**  
*LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI RAGUSA*

**Direzione Politiche Finanziarie, Bilancio, Tributi e Fiscalità Locale**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Data 25.10.2022

Atto n° 2542

**Oggetto:** Proroga conferimento mansioni superiori per la durata di mesi 3 (tre), ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.165/2001 ed art.8 del CCNL 14/09/2000, in favore del dipendente Dott. Elmo Salvatore.

<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 25.09.2022	Il Dirigente  F.to Dott. A. Basile
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 485,48 è imputata al CAP. 1400 imp.1259/22 - €.115,54 cap.1410 imp.1260/22 -€.41,27 cap.1410/30 imp.1261/22	
VISTO: si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 25.10.2022	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,.....	Il Segretario Generale

**Il Dirigente**

**Richiamati:**

A. Il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 – “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” con specifico riferimento all’art. 52 – “Disciplina delle mansioni”:

Comma 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di

mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione;

*Comma 1-bis (Tale comma è stato modificato dall'art.3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, "Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito"):* « I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

Comma 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma a); b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

Comma 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;

Comma 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

Comma 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Comma 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

B. Il CCNL 14/09/2000 con specifico riferimento al dettato dell'art. 8 che completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2-3 del D.lgs. n. 29/1993 abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs 165/2000:

*Comma 1.* In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3, del CCNL del 31.03.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi: a) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 4 del CCNL del 31.03.1999; b) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

*Comma 2.* Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.

*Comma 3.* I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL dell'1.04.1999.

*Comma 4.* Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

*Comma 5.* Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.

**Considerato** che con Deliberazione di G.C. n. 31 del 31 gennaio 2022 è stato approvato il PTFP, nel quale sono previste assunzioni a tempo indeterminato, e tra queste è prevista l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo;

**Vista** la nota prot. 22526 del 1° giugno 2022, con la quale la Direzione "Risorse Umane, Affari Generali e Servizi Demografici", servizio "Risorse Umane" ha avviato al comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al fine di procedere alla copertura del posto vacante in organico di istruttore direttivo amministrativo di cat. "D";

Richiamata la Det. Dir.N. 1510 del 23.06.2022 con la quale si è disposto di attribuire, ai sensi dell'art.8 del CCNL del 14/09/2000, al dipendente di ruolo Dott. Elmo Salvatore, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Cat. "C" posizione economica "C5", l'incarico a svolgere le mansioni superiori di Cat. "D1", profilo professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo", per attività di supporto al Dirigente nei procedimenti del <<contenzioso tributario>> e della <<depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo>> ex L. 689/81, afferenti alla Direzione Tributi e Fiscalità Locale, per la durata di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività del suddetto provvedimento salvo proroga e comunque fino alla data di completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo";

**Verificato che al fine di assicurare** senza soluzione di continuità lo svolgimento dell'attività di supporto al Dirigente nei procedimenti del <<contenzioso tributario>> e della <<depenalizzazione>> ex Art. secondo le procedure e gli adempimenti di legge da assolvere spesso in sinergia rispettivamente con l'Avvocatura e con il Comando di Polizia Municipale, si ritiene opportuno, per *vacanza di posto in organico*, prorogare per mesi tre, in applicazione alla su citata normativa Art. 52, c. 1- c.1/bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed Art.8, co.1 lett.a) del CCNL del comparto Regioni Enti Locali stipulato il 14/09/2000, in quanto ricorrono i presupposti, l'attribuzione delle mansioni superiori al dipendente di ruolo dott. Elmo Salvatore "Istruttore Amministrativo", cat. "C", posizione economica "C5", in quanto in possesso dei requisiti richiesti e persona qualificata allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla figura professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", con

mansioni di supporto al Dirigente nei procedimenti del <<contenzioso tributario>> e della <<depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo>> ex L. 689/81;

**Considerato:**

- Che ai sensi del succitato art.8 del CCNL del comparto Regioni Enti Locali stipulato il 14/09/2000, ricorrono i presupposti per l'attribuzione delle mansioni superiori per esigenze di servizio;
- Che il ricorso a professionalità interne all'Ente comporta una minore spesa rispetto a quella occorrente per l'affidamento di incarico professionale a soggetti esterni;

**Ritenuto**, altresì, che l'attribuzione in modo prevalente di compiti propri di mansioni superiori dia diritto alla corresponsione del trattamento economico proprio della qualifica superiore, come disposto dal comma 4 del CCNL del 14/09/2000;

Visto l'allegato prospetto contabile trasmesso dal "Servizio Risorse Umane" nel quale è dettagliatamente indicata la maggiore spesa per l'espletamento delle mansioni superiori da parte del suddetto dipendente, per la durata di mesi 3 (tre);

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria non incorrono in analoghe situazioni;

Visto l'art. 41 del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, così come modificato ed integrato dalla Deliberazione di G.M. n.443 del 23/6/2009;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti il CCNL del 31.03.1999 e il CCNL del 14.09.2000;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

**DETERMINA**

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono confermate *in toto* anche se non materialmente trascritte:

1. Prorogare per mesi tre, in applicazione alla su citata normativa Art. 52, c. 1- c.1/bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed Art.8, co.1 lett.a) del CCNL del comparto Regioni Enti Locali stipulato il 14/09/2000, in quanto ricorrono i presupposti, l'attribuzione delle mansioni superiori al dipendente di ruolo dott. Elmo Salvatore "Istruttore Amministrativo", cat. "C", posizione economica "C5", in quanto in possesso dei requisiti richiesti e persona qualificata allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla figura professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", con mansioni di supporto al Dirigente nei procedimenti del <<contenzioso tributario>> e della <<depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo>> ex L. 689/81;

2. Attribuire, ai sensi dell'art.8 del CCNL del 14/09/2000, al dipendente di ruolo Dott. Elmo Salvatore, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Cat. "C" posizione economica "C5", l'incarico a svolgere le mansioni superiori di Cat. "D1", profilo professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo", per attività di supporto al Dirigente nei procedimenti del <<contenzioso

tributario>> e della <<depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo>> ex L. 689/81, afferenti alla Direzione Tributi e Fiscalità Locale, per la durata di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento salvo proroga e comunque fino alla data di completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo";

2. Corrispondere, per il periodo suddetto di espletamento delle mansioni superiori, al predetto dipendente il trattamento economico corrispondente alla differenza retributiva, tra la categoria giuridica di appartenenza "C" e la categoria giuridica "D";

3. Impegnare, alla luce dell'allegato prospetto contabile trasmesso dall'Ufficio "Gestione Economica del Personale", la spesa necessaria di € **642,29** al bilancio 2022, per l'attribuzione per mesi 3 (tre) delle mansioni superiori di cui al punto 1, così come segue:

€ 485,48 per emolumenti sul cap. 1400

€ 115,54 per oneri riflessi sul cap. 1410

€ 41,27 per IRAP sul cap. 1410/30.

4. Notificare il presente atto al dipendente Elmo Salvatore.

Il Dirigente  
Dott. Alessandro Basile

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...28.10.2022....al...11.11.2022....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**